

SETTIMANA PARLAMENTARE

17 dicembre 2012 – 6 gennaio 2013

Le Commissioni della Camera

Sull'applicazione della maggiorazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)

Sui ritardi di pagamento del comune di Roma Capitale e della regione Lazio nei confronti delle imprese

Le Commissioni Bicamerali

Commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

Sindacato ispettivo

Camera – seduta del 18 dicembre

Sullo smaltimento illegale di rifiuti tossici in Campania

Camera – seduta del 19 dicembre

Sulla mancata assegnazione dei fondi per la bonifica del sito di interesse nazionale dell'ex Carbochimica di Fidenza

Sull'autosufficienza nel recupero dei rifiuti a livello nazionale

Sulla situazione delle discariche abusive

Sull'utilizzo di pneumatici e rifiuti in plastica riciclati per comporre il nuovo manto stradale

Camera – seduta del 19 dicembre - Risposte

Sull'ampliamento della discarica comunale per rifiuti solidi urbani non pericolosi di Legoli (Pisa)

Sui piani regionali per la bonifica dell'amianto

Camera – seduta del 20 dicembre

Sulla bonifica delle aree inquinate, con particolare riferimento al territorio della regione Campania

Sui ritardi dei pagamenti da parte della PA con particolare riferimento ai crediti vantati dalla Elbi di Padova nei confronti di Amia Spa di Palermo

Camera – seduta del 21 dicembre

Sulla bonifica delle aree inquinate, con particolare riferimento al territorio della regione Campania

Le Commissioni della Camera

Sull'applicazione della maggiorazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) - Interrogazione

19 dicembre: il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Vieri Ceriani, ha risposto in Commissione Finanze all'interrogazione a risposta immediata n. 5-08689 di Antonio Pepe (PDL).

Qui di seguito il testo dell'interrogazione e lo svolgimento

Testo interrogazione

ANTONIO PEPE e CONTENTO. -

Al Ministro dell'economia e delle finanze.

- Per sapere - premesso che:

l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come risultante dalle modifiche successivamente intervenute, ha istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), a copertura dei costi di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento, a decorrere dal 1° gennaio 2013;

il predetto articolo 14, al comma 10 definisce la superficie assoggettabile al tributo, e specifica, al comma 11, la composizione della tariffa, rinviando inoltre, al comma 12, ad un regolamento i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa stessa;

il comma 13 del medesimo articolo prevede altresì una maggiorazione della tariffa medesima, in misura pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, stabilendo che tale maggiorazione sia modificabile in aumento, fino a 0,40 euro, con delibera del consiglio comunale;

tuttavia il regolamento previsto dal comma 12, che avrebbe dovuto essere emanato entro il 31 ottobre 2012, non risulta ancora intervenuto, ragion per cui, secondo il dettato dell'ultimo periodo del comma, dovrebbero trovare applicazione, in via transitoria, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, recante il regolamento per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani -:

se, in conseguenza della mancata adozione, entro i termini fissati, del regolamento previsto del comma 12 del predetto articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011, non sia inibita l'applicazione della maggiorazione di cui al comma 13 del citato articolo.
(5-08689)

Svolgimento

Il sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati qui di seguito.

Con il documento di sindacato ispettivo in esame gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti circa le conseguenze derivanti dalla mancata adozione entro il termine del 31 ottobre 2012 del regolamento in tema di tributo comunale per i rifiuti e i servizi (TARES), previsto dall'articolo 14, comma 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

In particolare, si chiede di conoscere le implicazioni della predetta mancata adozione sulla maggiorazione prevista, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, dal comma 13 del citato articolo 14.

Al riguardo, il Dipartimento delle Finanze sottolinea che la mancata adozione entro il 31 ottobre 2012 del regolamento concernente i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa, non inficia l'applicazione del nuovo tributo a partire dal 1o gennaio 2013, poiché sono comunque applicabili i criteri già elaborati per la TIA1 di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Lo stesso Dipartimento, inoltre, precisa che, in conseguenza della mancata adozione del predetto regolamento, non possa essere inibita la maggiorazione prevista dal citato comma 13 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011, il quale dispone che la maggiorazione si

applica alla tariffa determinata in base alle disposizioni contenute nei commi da 8 a 12 dello stesso articolo ed è pari a 0,30 euro per metro quadrato.

Tale misura può essere aumentata fino a 0,40 euro con deliberazione del consiglio comunale, con facoltà di graduarla in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato l'immobile.

La maggiorazione, quindi, dipende esclusivamente dai due parametri, costituiti dalla superficie assoggettabile al tributo comunale sui rifiuti e dalla misura fissata dal comune – la cui determinazione non è collegata all'emanazione del regolamento di cui al citato comma 12 dell'articolo 14 del decreto-legge 201 del 2011.

Ciò comporta che la maggiorazione in questione potrebbe anche prescindere dal tributo sui rifiuti ed essere applicata ai prelievi attualmente vigenti, ossia la TARSU, la TIA1 e la TIA2.

Manlio CONTENTO (Pdl) si dichiara insoddisfatto della risposta, rilevando come la mancata emanazione del regolamento per la definizione dei meccanismi di calcolo e dei criteri applicativi del nuovo tributo comunale per i rifiuti e servizi (TARES), previsto dall'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011, comporterà la conseguenza, qualora si intendesse confermare l'applicabilità della TARES al 1° gennaio 2013, che i contribuenti subiranno un incremento della tariffa pari a 30 centesimi per metro quadrato, aumentando ulteriormente il già gravoso carico tributario sui cittadini, che già hanno subito le pesanti conseguenze determinate dall'introduzione dell'IMU.

Ritiene quindi, che nell'attuale difficile contesto economico, sia opportuno rinviare l'applicazione della TARES, auspicando che il Senato possa intervenire in merito, nell'ambito del disegno di legge di stabilità.

Sui ritardi di pagamento del comune di Roma Capitale e della regione Lazio nei confronti delle imprese - Interrogazione

20 dicembre: il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Claudio de Vincenti, ha risposto in Commissione Attività produttive all'interrogazione n. 5-08381 di Enrico Gasbarra (PD).

Qui di seguito il testo dell'interrogazione e lo svolgimento

Testo interrogazione

GASBARRA, CAUSI e VIOLA. -

Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.

- Per sapere - premesso che:

nei territori di Roma e del Lazio, in questi ultimi tre anni si è registrata: la pressione fiscale più alta d'Italia determinata secondo l'interrogante dalle politiche messe in campo dai governi che guidano la capitale e la regione; la totale assenza di politiche di concertazione e di politiche anti-crisi finalizzate a riaccendere il motore dello sviluppo in un'area che è più grande dell'Irlanda; l'accumularsi del fardello del ritardo dei pagamenti della pubblica amministrazione nei confronti di 14.700 imprese che vantano crediti per una stima complessiva di circa 10 miliardi di euro;

il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini», convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è stato a giudizio degli interroganti completamente disatteso;

il progetto di ridare ossigeno alle imprese creditrici con le amministrazioni pubbliche attraverso la certificazione e quindi la compensazione delle loro esposizioni è rimasto lettera morta. Un sistema produttivo importante come quello «romano» si è ridotto ad essere trainato dai fondi della cassa integrazione, cresciuta del 327 per cento;

nel territorio regionale il livello di disoccupazione ha superato per la prima volta il dato nazionale, mentre il comune di Roma Capitale è primo in Italia per numero dei protesti. Il saldo del numero di imprese del terzo trimestre del 2012 è il peggiore dal dopoguerra;

il comune di Roma Capitale ha portato ogni tariffa al livello massimo così da risultare al primo posto tra le città d'Italia per carico fiscale gravante sia su ogni singolo cittadino (in media 3.042 euro) sia sulle imprese, in particolare quelle medio-piccole;

alcuni importanti gruppi imprenditoriali romani sono stati ceduti a capitali stranieri e grandi holding internazionali hanno abbandonato il territorio. Nel 2008 la percentuale di addetti

impiegati in multinazionali straniere con base a Roma era pari all'8 per cento sul totale degli occupati, nel 2012 il dato è sceso al 6 per cento;
il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legislativo che recepisce la direttiva dell'Unione europea 2011/7/UE late payments che, a partire da gennaio 2013, prevede il pagamento entro 30 o al massimo 60 giorni;
la consapevolezza della urgente necessità di «sbloccare i crediti della pubblica amministrazione» ha portato la camera di commercio, con l'Abi e il Ministero dell'economia e delle finanze a sottoscrivere un protocollo per creare corsie preferenziali al sistema crediti/debiti delle imprese;
nel 2011 l'indebitamento della sola regione Lazio è cresciuto del 7,36 per cento, arrivando a 11,08 miliardi di euro di cui 7,6 verso i fornitori;
l'amministrazione regionale ha una media di pagamento pari a 420 giorni, le aziende sanitarie superano i 240, mentre per Roma Capitale i giorni sono 400;
il 38 per cento delle imprese fallite nel 2011 a Roma e nel Lazio ha segnalato come causa principale proprio l'esposizione verso la pubblica amministrazione -:
quali iniziative di competenza i Ministri interrogati intendano assumere in relazione a quanto esposto in premessa in particolare sulla questione dei ritardi di pagamento della pubblica amministrazione, anche al fine di non far morire l'economia dei territori del comune di Roma Capitale e della regione Lazio, salvaguardando i sacrifici di migliaia di piccoli e medi imprenditori.
(5-08381)

Svolgimento

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati qui di seguito.

Con l'interrogazione in Commissione n. 5-08381 l'onorevole Gasbarra ed altri chiedono quali iniziative intendano assumere sulla questione dei ritardi nei pagamenti della Pubblica Amministrazione.

Al riguardo, nel richiamare gli elementi forniti in occasione dello svolgimento di atti di Sindacato Ispettivo di analogo contenuto, si comunica, che da ultimo con il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, in data 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, è stata data attuazione alla normativa sulla certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazioni forniture e appalti da parte delle Amministrazioni statali e degli Enti pubblici nazionali, nonché delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, nel testo novellato dal decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni nella legge 6 luglio 2012, n. 94.

Con successive circolari del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 35 e n. 3 del 27 novembre 2012, pubblicate sulla Gazzetta ufficiale del 14 dicembre 2012, sono state impartite le necessarie istruzioni operative di dettaglio in materia di certificazione dei crediti.

Quanto all'aspetto dei ritardi nei pagamenti della Pubblica Amministrazione si precisa che è stato emanato il decreto legislativo n. 192 del 9.11.2012 di recepimento della Direttiva Europea 2011/7/UE che ha introdotto efficaci strumenti di accelerazione dei pagamenti in questione e la corresponsione degli interessi automatici di mora, nei casi di pagamento, di regola, oltre 30 giorni dal ricevimento della fattura, ovvero delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura.

Rodolfo Giuliano VIOLA (PD) prende atto della risposta.

Le Commissioni Bicamerali

Commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

18 dicembre: la Commissione ha approvato la proposta di relazione sui rifiuti radioattivi in Italia (relatore: on. Susanna Cenni - PD).

20 dicembre: la Commissione ha proseguito l'esame della proposta di relazione territoriale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella regione Basilicata (relatori: sen. Magda

Negri - PD; sen. Lorenzo Piccioni - PDL). Il termine per la presentazione delle proposte di modifica è fissato alle ore 20 di venerdì 11 gennaio 2013.

La Commissione ha poi proseguito l'esame della proposta di relazione territoriale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella regione Campania (relatori: on. Stefano Graziano - PD; sen. Salvatore Piscitelli - CN). I relatori hanno presentato due proposte di relazione, divergenti in alcuni punti.

Il presidente, deputato Gaetano Pecorella (Misto), ha comunicato che, con riferimento alla relazione territoriale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella regione Puglia (Doc. XXIII n. 10), sono pervenute due lettere di precisazione da parte dell'ingegnere Carmine Carella e del legale rappresentante del signor Carlo Columella, in ordine al procedimento penale n. 3415/03 RGNR. Nella relazione della Commissione, infatti, si riporta la sentenza di condanna delle due suddette persone da parte della Corte d'appello di Bari. Successivamente la 3° sezione penale della Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza di secondo grado, prosciogliendo così gli imputati.

Sindacato ispettivo

Camera – seduta del 18 dicembre

Sullo smaltimento illegale di rifiuti tossici in Campania

Francesco BARBATO (IDV). — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della giustizia, al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

Rosaria Capacchione nota giornalista anticamorra del quotidiano *Il Mattino* in data 12 dicembre 2012 ha firmato un articolo riportato anche sul sito del quotidiano dal titolo: «Rifiuti, il pentito: “Il percolato scioglieva la plastica. Dicevano che era concime per i campi”»;

si parla di «Un buco. Anzi, una voragine che aveva ingoiato, fagocitato, dissolto, tre milioni di tonnellate di rifiuti tossici e nocivi che risultavano prodotti e non smaltiti: un decimo delle scorie industriali dichiarate da diciotto regioni italiane. Un buco che si intendeva colmare “con programmi di emergenza e con la promozione di impianti di smaltimento» per i quali il Governo aveva stanziato 600 miliardi di lire, soldi del 1991, una frazione del fiume di denaro pubblico riversato nel ventennio successivo nella famelica struttura emergenziale del commissariato straordinario»;

si rievoca «il caso Tamburrino, l'autotrasportatore intossicato dai veleni che aveva trasportato da Cuneo fino alle campagne del Giuglianese. In quel tempo, quasi ventidue anni fa, dunque già si sapeva dell'esistenza di un buco nero che aveva inghiottito i veleni industriali e che questi finivano in Campania. L'amministratore unico della Ecomovil, la ditta piemontese che aveva prodotto i solventi sversati nel Giuglianese, aveva già ammesso di aver affidato le sue scorie alla Transfermar di La Spezia e da questa spediti (documentalmente), con i camion della Tanagro Trasporti, a Sant'Anastasia o alla Difrabi, a Napoli. Veleni che invece finivano nella terra. Si sapeva ma fu fatto poco o nulla. Non fu facilissimo individuare il cimitero dei rifiuti industriali ma neppure un'operazione impossibile. Nel 1992, infatti, l'area compresa tra la discarica Resit di Parete-Giugliano, gli impianti dei fratelli Vassallo a Villaricca e i laghetti di Castelvoturno, quelli che si sono formati in virtù del riaffioramento della falda provocato dagli scavi della sabbia, era stata indicata quale luogo di smaltimento dei rifiuti industriali che il clan dei Casalesi importava dalle regioni del Centro-Nord. Area localizzata dai carabinieri di Napoli all'epoca dell'operazione Adelphi (che accertò il ruolo del clan Bidognetti, attraverso Gaetano Cerci, e delle famiglie Schiavone e Iovine, oltre a quello – centrale, di Cipriano Chianese). Nel 1993 ne aveva riparlato Carmine Schiavone, nel 1996 era arrivata la denuncia, dettagliatissima, di Dario De Simone, che aveva raccontato nel dettaglio il sistema societario e le modalità di partecipazione della camorra al grande business delle ecomafie, inventato proprio dai Casalesi tra il 1988 e il 1989. Ci sarebbe stato tutto il tempo per bonificare i terreni e fermare il traffico Nord-Sud, e non fu fatto. Si continuò, invece, sulla strada dell'intervento straordinario sollecitato dal ministro Ruffolo e rilanciato dalla regione Campania (e dai consorzi). Per ragioni imprecisate, bisognerà arrivare alla primavera del 2008, e al pentimento di Gaetano Vassallo, per accertare che effettivamente alcuni dei siti indicati erano discariche di veleni»;

negli anni delle prime denunce più di un miliardo di chili di sostanze tossiche erano finiti sotto terra nel Giuglianese. Nelle casse della camorra, tra il 1989 e il 1992, erano confluiti 18 milioni di euro, il canone pagato dagli industriali per far sparire fanghi industriali, amianto, fusti

tossici, rifiuti ospedalieri, persino le ceneri spente della centrale termoelettrica Enel di Brindisi. Più tardi, sotto gli occhi di centinaia di migliaia di persone – cittadini impotenti ed esasperati – arriveranno anche le scorie dell'Acna di Cengio e quelle della Cyba Geigy, azienda farmaceutica di Castellammare di Stabia. Ha raccontato Vassallo: «Dicevano che il materiale conferito era idoneo alla produzione di legumi ma sulla terra dove veniva smaltito il rifiuto non ho mai visto nascere alcuna frutta o ortaggio. I rifiuti liquidi erano talmente inquinanti che quando venivano sversati producevano la morte immediata di tutti i ratti. Ricordo altresì che i rifiuti della Meridional Bulloni, quando giungevano con cisterne speciali in acciaio inox anticorrosive, friggevano e scioglievano persino i rifiuti in plastica»;

i fatti esposti in premessa sono ad avviso dell'interrogante gravissimi –:

quali misure ciascun Ministro per quanto di propria competenza intenda assumere, in particolare se il Ministro della giustizia intenda assumere un'iniziativa normativa per inasprire pene per chi si macchia di reati contro l'ambiente;

se il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali intenda procedere alla mappa dei siti inquinati onde salvaguardare i prodotti agricoli e l'allevamento praticato sul terreno oggetto negli ultimi 20 anni di un atroce saccheggio da parte della camorra trasformando la Campania felix in Campania infelix.

(4-19102)

Camera – seduta del 19 dicembre

Sulla mancata assegnazione dei fondi per la bonifica del sito di interesse nazionale dell'ex Carbochimica di Fidenza

TOMMASO FOTI (PDL). — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:

l'articolo 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modifiche ed integrazioni, prevede che all'individuazione dei siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, si provvede con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni interessate, secondo i principi e criteri direttivi specificati nell'articolo stesso; la procedura di bonifica di cui sopra è attribuita, dall'evocata norma, alla competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può avvalersi, per i detti fini, anche dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente delle regioni interessate e dell'istituto superiore di sanità nonché di altri soggetti qualificati pubblici o privati;

tra i siti di interesse nazionale rientra quello che ospitava l'ex Carbochimica di Fidenza, in provincia di Parma, per il quale fin dall'anno 2008 risultano accantonati i fondi statali necessari (circa 4 milioni di euro) per l'esecuzione dei lavori di bonifica;

risulta all'interrogante che, nel marzo del 2009, le risorse non assegnate per il programma strategico speciale «programma straordinario nazionale per il recupero produttivo dei siti industriali inquinati» sono state allocate in un fondo unico presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

riguardo al sito che qui interessa, il comune di Fidenza ha adempiuto alle incombenze dalla legge richieste, mentre il progetto preliminare relativo all'intervento prospettato risulta approvato e, successivamente, autorizzato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 3 giugno 2010 –:

quali siano i motivi per i quali a tutt'oggi non risultano assegnati, per l'attività di bonifica in questione, i previsti fondi statali.

(4-19234)

Sull'autosufficienza nel recupero dei rifiuti a livello nazionale

Marco BELTRANDI (PD), BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI, MAURIZIO TURCO e ZAMPARUTTI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro per gli affari europei. — Per sapere – premesso che:

l'Italia è impegnata a promuovere il recupero di materia e di energia dai rifiuti, attraverso l'estensione a tutte le regioni dei programmi per la raccolta differenziata e la progressiva riduzione delle discariche. È quanto assicurato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al commissario europeo Janez Potocnik incontrato a margine della riunione del Consiglio ambiente a Bruxelles. Ma, si aggiunge, «è necessario adottare misure urgenti a

livello nazionale che erano all'esame del Parlamento e rischiano di essere vanificate per la chiusura anticipata della legislatura»;

l'Italia, si rileva nella nota, rischia di dover pagare multe pesantissime, 56 milioni di euro di provvisoria e 46 milioni di euro ogni sei mesi, a causa della procedura di infrazione relativa alla messa in sicurezza delle discariche non in regola. Nonostante i grandi progressi (i siti sono passati da 5.000 a 214) c'è ancora molto da fare, e alcune regioni hanno accumulato gravi ritardi anche per l'uso non efficiente delle risorse finanziarie disponibili e il ricorso a procedure «barocche» di autorizzazione degli interventi necessari;

ulteriori e analoghe sanzioni, 180 milioni di euro all'anno, potrebbero essere decise per la non corretta gestione dei rifiuti in Campania. Il piano presentato all'Unione europea dalla regione prevede una entrata a regime nel 2016, ma nello stesso tempo non sono state adottate tutte le decisioni in merito alla localizzazione degli impianti, in particolare per l'opposizione del comune di Napoli, mentre la raccolta differenziata procede a rilento;

una situazione critica, sempre secondo il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è anche quella di Roma, oggetto di due procedure di infrazione: l'uso quasi esclusivo della discarica come sistema di smaltimento dei rifiuti, per lo più non trattati, lo scarso livello di raccolta differenziata e l'ancora più bassa percentuale di recupero di materia ed energia creano le condizioni per sanzioni molto onerose a carico dell'Italia. Era stato previsto un provvedimento per aggiornare gli obiettivi e gli strumenti per la raccolta differenziata ed il recupero di materia-energia dai rifiuti, modificando il decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di assicurare il raggiungimento omogeneo degli obiettivi a livello nazionale;

l'emergenza rappresentata dalle procedure di infrazione, qualora il Parlamento non fosse in grado di aggiornare la normativa, si legge nella nota, «potrebbe autorizzare l'emanazione di un decreto legge con misure urgenti. Tra queste, oltre un vincolo generalizzato per la raccolta differenziata a carico delle autorità competenti sostenuto da sanzioni a carico degli amministratori inadempienti, la previsione di impiego degli impianti «fuori regione» per il recupero di materia e di energia dai rifiuti in impianti a tecnologia complessa per tempi limitati all'adeguamento dei singoli sistemi regionali e a condizione di non pregiudicare la corretta gestione dei rifiuti nelle regioni di destinazione»;

occorre aver presente che peraltro già oggi il recupero energetico dei rifiuti urbani indifferenziati non è sottoposto ad alcun vincolo territoriale. Peraltro il sistema nazionale nel suo insieme sarebbe in grado di assicurare il recupero dei rifiuti prodotti, se sulla situazione italiana non incidesse una normativa nazionale più restrittiva di quella comunitaria. Quest'ultima infatti impone di conseguire l'autosufficienza a livello nazionale. Solo l'Italia ha invece previsto che tale autosufficienza debba attuarsi in ambito regionale e non nazionale, con il risultato paradossale dell'esportazione dei rifiuti all'estero —:

quali iniziative urgenti si intendano assumere per dare soluzione ai problemi denunciati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

(4-19200)

Sulla situazione delle discariche abusive

Alessandro MONTAGNOLI (LNP). — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere — premesso che:

da organi di stampa si evince che la Commissione europea chiede alla Corte di Giustizia dell'Unione europea una condanna a una ammenda forfettaria da 56 milioni di euro e a oltre 256 mila euro al giorno fino alla avvenuta bonifica delle centinaia di discariche illegali ancora presenti nel territorio nazionale —:

quale sia la situazione ad oggi delle 255 discariche abusive e quale sia la suddivisione su base regionale delle discariche stesse e, visto l'ingentissimo importo della ammenda richiesta, quali iniziative, per quanto di competenza, si intendano assumere nei confronti delle amministrazioni responsabili che hanno acconsentito per decenni la presenza di discariche totalmente illegittime. (4-19216)

Sull'utilizzo di pneumatici e rifiuti in plastica riciclati per comporre il nuovo manto stradale

Giorgio JANNONE (PDL). — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere — premesso che:

l'asfalto verde arriva per le strade di Vancouver, in Canada, dove in questi giorni sono partite le prime sperimentazioni di manto stradale composto da plastica riciclata da bottigliette e contenitori, creato grazie a un processo a freddo, che diminuisce l'impatto ambientale e i vapori

sprigionati nell'aria dovuti alla sua preparazione. Un processo innovativo, i cui esempi si trovano in molte varianti anche altrove nel mondo (a Torino, ma anche in Spagna, o negli Stati Uniti), e che se funzionerà porterà a un minor numero di emissioni nocive nell'ambiente. Con costi più alti rispetto alle procedure canoniche, ma effetti positivi per l'ambiente nel lungo periodo; la plastica usata per comporre il nuovo manto stradale è quella riciclata dai cittadini: contenitori di latte e alimenti, bottiglie usate per liquidi di ogni sorta. Questi vengono sciolti e trasformati in una specie di collante, pronto a essere miscelato con l'asfalto tradizionale. La miscela avviene a freddo, contrariamente a quanto succede di solito, perché al raffreddamento di questo materiale ottenuto dalla plastica riciclata esso diventa adesivo e permette così di tenere insieme il bitume. La procedura permette dunque di non immettere nell'aria i consueti fumi dovuti alla preparazione a caldo dell'asfalto. In questo nuovo mix, il contenuto in plastica è pari all'1 per cento e i costi, sostiene il comune di Vancouver che lo sta sperimentando per la città sono tre volte più cari di quelli per la miscela tradizionale. Ma nel lungo periodo, visto il risparmio del 20 per cento di carburante per creare il manto, questi verranno abbattuti: ora non resta che vedere se le strade appena aggiustate resisteranno, ma le prime prove dicono già che il mix con la plastica è resistente tanto quanto quello canonico. Senza contare che, sostengono gli ingegneri di Vancouver che hanno seguito il progetto, tale preparazione è possibile anche a temperature meteo molto basse, a differenza di quella del bitume tradizionale; mentre Vancouver plaude a questa nuova iniziativa all'interno di una serie di misure volte a diventare nel 2020 la città più green al mondo, prove tecniche di asfalto riciclato si sono già fatte altrove nel mondo, Italia compresa. A Torino per esempio già a inizio anno erano partiti i primi chilometri di strade ricoperte da una miscela a base di polverino di gomma, ottenuto da pneumatici riciclati. In Spagna, grazie agli stessi fondi europei utilizzati anche a Torino, è partita nella provincia di Madrid la sperimentazione su un tratto di una strada provinciale che vede ogni giorno il passaggio di 45 mila veicoli, di uno speciale asfalto, il Polymix, composto da pneumatici e rifiuti in plastica riciclati. Ogni anno in Italia vengono smaltiti 25 milioni di pneumatici: sono 400 mila le tonnellate di copertoni da riciclare. Il 45 per cento è avviato al recupero energetico mentre il 20-25 per cento viene trasformato in granuli, o polverino, destinato alla manifattura della gomma. I pneumatici vengono trattati in appositi impianti che separano la gomma dalla tela e dal metallo, recuperano poi la gomma e la frantumano in particelle sempre più piccole, ricavandone una sabbia molto fine: il polverino, appunto. Ed è con il polverino, o meglio, con bitumi modificati con polverino di gomma che la provincia di Torino sta ripavimentando lunghi tratti di strade come la circonvallazione Borgaro-Venaria; «La nostra Provincia gestisce 3.200 chilometri di strade. Il progetto TyRec4life, che prevede l'utilizzo di bitumi modificati, è finanziato nell'ambito del programma triennale europeo Life+», spiega l'assessore alla Viabilità Alberto Avetta. «Il costo totale per la Provincia è di circa 1 milione di euro di cui circa 700 mila cofinanziati della Comunità europea e il resto a nostro carico. La voce più importante nel budget è quella relativa alla realizzazione di circa 3 chilometri di strade, e vale 600 mila euro, 75 mila dei quali arriveranno dall'Ue», prosegue l'assessore. «Su una tangenziale lunga 8 chilometri, per ora la pavimentazione con polverino è circa di tre: se le province continueranno a esistere e non saranno abolite, andremo avanti nel progetto con altri 5 chilometri, e esploreremo queste miscele, che garantiscono maggior sicurezza e durata». La Provincia di Torino intende provarle anche ad altimetrie differenti, per valutarne l'impatto con ghiaccio e neve;

il polverino di gomma usato come componente per creare bitumi modificati rende infatti il manto stradale più resistente alle deformazioni e all'azione dell'acqua o della neve. In alcuni Paesi lo usano da anni. «Negli Stati Uniti almeno da 15 anni viene ampiamente utilizzato, ma anche in Europa: soprattutto in Portogallo, Spagna, e anche in Germania. Un decreto di qualche anno fa stabiliva che una quota fissa di polverino dovesse essere utilizzata sulle pavimentazioni, poi non se ne è fatto più nulla», spiega Ezio Santagata, ingegnere del Politecnico di Torino, ordinario di costruzione di strade per aeroporti e di sovrastrutture stradali ferroviarie e aeroportuali. «Una volta frantumato e ridotto a sabbia, in granellini di un millimetro al massimo di diametro, il polverino è pronto per essere miscelato con il bitume: nella versione wet, bagnata, si gonfia assorbendolo e diventa gommoso, poi viene miscelato con gli aggregati, le pietre che servono per il manto stradale. La versione dry, asciutta, viene miscelata a secco, ed è interessante perché prevede un maggior quantitativo di polverino, dunque più materiale riciclato, ma dobbiamo risolvere problemi con le miscele»;

gli ingegneri del politecnico di Torino stanno studiando questi fondi stradali da tutti i punti di vista, dalle miscele alle emissioni inalate sulla salute dei lavoratori. Se quando si guida una strada può sembrare uguale a un'altra, in realtà non è così. Ad esempio, i tratti di autostrada dove l'acqua non rimbalza sul parabrezza e che consentono anche con la pioggia una buona visibilità sono pavimentati con asfalto drenante (in realtà conglomerato bituminoso) che grazie alla tessitura aperta lascia defluire l'acqua, riducendo gli incidenti anche del 20 per cento. Le caratteristiche dei conglomerati a base di polverino sono, oltre a una migliore drenabilità, la

maggior aderenza, l'assorbimento acustico (la gomma è fonoassorbente), il risparmio energetico e di risorse naturali (si impiegano elastomeri recuperati come materiale base). «L'energia trasferita dai veicoli in transito non viene dissipata ma assorbita, la gomma fornisce un contributo elastico e questo fattore va nell'ottica della durabilità del prodotto: in sintesi il manto è più durevole perché più elastico», conclude Santagata. «La maggior governabilità dei veicoli dipende dalla tessitura della pavimentazione, dalla sua rugosità. La maggior aderenza dei veicoli è legata alla scelta degli aggregati lapidei, alle pietre miscelate con il polverino, che danno maggior tenuta. La formulazione delle miscele è differente per i bitumi con o senza polverino di gomma» –:

quali interventi i Ministri intendano adottare al fine di sviluppare un progetto di ricerca nazionale, che tenga conto della possibilità di utilizzare il citato materiale ecologico per creare asfalto, nonché che ne implichi anche una prima sperimentazione su vasta scala locale.
(4-19212)

Camera – seduta del 19 dicembre – Risposte

Sull'ampliamento della discarica comunale per rifiuti solidi urbani non pericolosi di Legoli (Pisa)

Alessio BONCIANI (UDCpTP). — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:

a Legoli, frazione del comune di Peccioli, in provincia di Pisa, è attualmente attiva una discarica comunale per rifiuti solidi urbani non pericolosi, aperta ormai più di 30 anni fa e poi ampliata più volte negli anni successivi (1988, primo ampliamento da 450.000 metri cubi; 1994, secondo ampliamento da 1.750.000 metri cubi; 2004, terzo ampliamento da 1.900.000 metri cubi); il 9 marzo 2011 la Belvedere spa, società che attualmente gestisce la discarica, ha richiesto l'autorizzazione per un quarto «ampliamento» di ulteriori 4.490.000 metri cubi; questo nuovo ampliamento ha ottenuto parere favorevole in sede di conferenza di servizi ed è stato definitivamente approvato dalla provincia di Pisa il 20 giugno 2012 con determina n. 2857 del servizio ambiente della provincia di Pisa;

gran parte della popolazione locale è contraria a questo nuovo progetto di «ampliamento» della discarica di Legoli a causa delle impressionanti volumetrie richieste (più del doppio della discarica attuale), di alcune incongruenze che caratterizzano il nuovo progetto di ampliamento e dell'enorme impatto ambientale che esso inevitabilmente avrà sulla zona;

la sentenza n. 6461 del 2004 del TAR della Toscana ha stabilito che discarica di Legoli attualmente attiva e gestita dalla Belvedere spa in realtà è stata realizzata a seguito di un procedimento autorizzativo viziato dalla violazione della legge regionale n. 79 del 1998 allora vigente, applicazione diretta della normativa europea e nazionale (direttiva 85/337/CEE e s.m.i.; direttiva 96/61/CE; decreto del Presidente della Repubblica, 12 aprile 1996; legge 22 febbraio 1994, n. 146). Nella sentenza suindicata la seconda sezione del TAR della Toscana ha infatti stabilito che la provincia di Pisa ha erroneamente approvato il progetto definitivo della discarica di Legoli attualmente attiva e gestita dalla Belvedere spa (D.D. provincia Pisa n. 4078 del 14 ottobre 2003) senza averlo prima assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) come invece previsto dalla legge regionale e dalle normative nazionali e comunitarie sopraindicate;

questa violazione di fondo che grava sull'attuale discarica di Legoli pone seri dubbi anche sulla legittimità del nuovo ampliamento, che di fatto si conforma come un «ampliamento» di una discarica irregolarmente autorizzata;

seri dubbi sulla legittimità del nuovo ampliamento della discarica di Legoli scaturiscono anche da altre incongruenze, tra cui:

il nuovo ampliamento è in contrasto con il vigente piano dei rifiuti della provincia di Pisa, che non prevede la possibilità di realizzare un ampliamento della discarica di Legoli di queste dimensioni (circa 4.500.000 di metri cubi);

il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 «attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti», all'Allegato 1, punto 2.1: «UBICAZIONE» dispone che:

«Di norma gli impianti di discarica per rifiuti pericolosi e non pericolosi non devono ricadere in aree dove i processi geologici superficiali quali l'erosione accelerata, le frane, l'instabilità dei pendii, le migrazioni degli alvei fluviali potrebbero compromettere l'integrità della discarica»;

«Con provvedimento motivato le regioni possono autorizzare la realizzazione di discariche per rifiuti non pericolosi nei siti sopradescritti solo se le caratteristiche del luogo, per quanto riguarda le condizioni di cui sopra, o le misure correttive da adottare, indichino che la discarica non costituisca un grave rischio ecologico»;

l'area su cui insiste la discarica di Legoli e quella che verrebbe interessata dal nuovo ampliamento sono sottoposte a vincolo idrogeologico e sono classificate come aree a pericolosità di frana elevata PF3 nel piano stralcio di assetto idrogeologico (P.A.I. - decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2011) e come aree a pericolosità geomorfologica molto elevata (sottoclasse 4b) o elevata (sottoclasse 3b e Sa) nel piano territoriale di coordinamento e nel piano di protezione civile della provincia di Pisa;

a fronte di questa chiara situazione di rischio, l'autorità di Bacino del fiume Arno, in sede di conferenza di servizi, ha stabilito che il nuovo progetto ampliamento della discarica di Legoli in questione, pur individuando questa pericolosità, non definisce i provvedimenti di stabilizzazione che devono essere messi in atto per far fronte alle problematiche di erodibilità, franosità e instabilità del sito e, di fatto, non assicura il superamento delle condizioni di pericolosità così come previsto dal P.A.I.. Esistono pertanto seri dubbi che le disposizioni del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 possano essere rispettate;

la direttiva 1999/31/CE e successive modificazioni e integrazioni all'articolo 6, prevede che solo i rifiuti trattati (attraverso processi fisici, termici, biologici, chimici o meccanici) possano essere conferiti in discarica, ma, ciò nonostante, oltre il 55 per cento dei rifiuti smaltiti nella discarica di Legoli nel 2010, così come negli anni precedenti, sono rifiuti urbani non differenziati (CER 200301) e non trattati. La discarica non è infatti dotata di nessun impianto di pre-trattamento dei rifiuti. Anche per il nuovo ampliamento si prevede il conferimento degli stessi quantitativi di rifiuti non trattati, in aperta contraddizione con le prescrizioni della normativa comunitaria;

l'articolo 9 del decreto legislativo 205 del 2010 stabilisce i principi di autosufficienza e prossimità al fine di «realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali (ATO)» e di «permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati negli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi». Ciò nonostante, nel triennio 2008-2011 nella discarica Legoli sono state sversate una media di 330.000 tonnellate di rifiuti l'anno di cui quasi il 70 per cento – pari a circa 230.000 tonnellate l'anno – provenienti da fuori ATO. Anche per il nuovo ampliamento si prevedono modalità di conferimento molto simili, contrariamente a quanto disposto dalla legge che stabilisce, appunto, che i rifiuti dovrebbero essere smaltiti all'interno dell'ATO in cui sono prodotti;

a prescindere dalla decisione di aumentare la capienza della discarica in funzione di esigenze di tipo locale, l'interrogante ritiene comunque passibile di verifica la scelta localizzativa che insiste su un'area classificata a pericolosità di frana elevata PF3, sottoposta a vincolo idrogeologico e distante dai principali centri di produzione e raccolta dei rifiuti in chiara contraddizione con i principi di prossimità e autosufficienza più volte richiamati dalle leggi nazionali ed europee; inoltre il fatto che oggi si intende ampliare una discarica che secondo il TAR della Toscana (sentenza n. 6461/04) è stata realizzata nel 2004 a seguito di un procedimento autorizzativo viziato dalla violazione della legge regionale n. 79 del 1998 e il cui relativo progetto definitivo fosse prima assoggettato a valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) così come previsto dalle normative nazionali ed europee, lascia decisamente interdetti –:

se, anche per il tramite della competente autorità di bacino, il Ministro non intenda valutare attentamente i rischi descritti in premessa e quali iniziative l'autorità di bacino intenda porre in essere, anche in termini di prescrizioni a garanzia della conservazione dell'assetto del territorio interessato dal progetto.

(4-17134)

Risposta. — Con riferimento alle problematiche ambientali segnalate nell'interrogazione in esame, sulla scorta delle informazioni pervenute dalla provincia di Pisa, dal comune di Peccioli e dall'autorità di bacino del Fiume Arno, si rappresenta quanto segue.

La discarica di Peccioli, in esercizio dalla metà degli anni novanta e oggetto di diversi ampliamenti, riceve rifiuti urbani provenienti dai comuni della provincia di Pisa, di Massa, di Lucca, di Firenze e di Prato.

Prevista nel vigente piano provinciale di gestione dei rifiuti solidi urbani, la discarica è stata inserita anche nel piano straordinario di gestione dei rifiuti solidi urbani, approvato dall'autorità d'ambito dell'ambiente territoriale ottimale Toscana costa – autorità competente alla gestione dei Rsu – e nuovamente prevista nel nuovo piano interprovinciale (Massa, Livorno, Lucca e Pisa) in corso di predisposizione.

Unitamente alla discarica localizzata nel comune di Rosignano, in provincia di Livorno, essa dovrà soddisfare il fabbisogno di smaltimento dei Rsu residuali della raccolta differenziata e dei vari trattamenti previsti in vari impianti delle suddette province.

Considerato impianto strategico, secondo un accordo stipulato tra gli enti, l'impianto dovrà continuare a garantire lo smaltimento di parte dei Rsu prodotti nella provincia di Prato e di Firenze, fino al completamento della prevista impiantistica nei rispettivi piani.

Stante il previsto esaurimento delle volumetrie a disposizioni per la fine del 2013, la società Belvedere, in qualità di gestore della discarica, ha inoltrato alla provincia di Pisa un progetto di ampliamento per una volumetria di circa 4.490.00 metri cubi.

Pertanto, ai fini dell'approvazione del progetto, è stata attivata una procedura di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006.

La provincia di Pisa, competente in materia, in data 27 giugno 2011, ha convocato conferenza dei servizi, con la partecipazione di tutti i competenti uffici del territorio provinciale (comune di Peccioli, comune di Palaia, dipartimento agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana di Pisa, Asl 5, autorità di bacino del fiume Arno, regione Toscana, genio civile, consorzio di bonifica Val d'Era, Ato Toscana Costa).

Nell'ambito della procedura sopra riportata, in data 23 giugno 2011 è stato acquisito anche il parere dell'autorità di bacino del fiume Arno, con il quale veniva evidenziato come l'area individuata per l'ampliamento della discarica risulta classificata come area a pericolosità da frana elevata (P.F.3) e marginalmente come area a pericolosità idraulica modesta (P.I.1).

Nella «Relazione geologica, idrogeologica e caratterizzazione geotecnica del sottosuolo», allegata al progetto, viene evidenziata l'erodibilità del sito, con depositi di materiale detritico all'interno di incisioni di notevole larghezza, materiali movimentabili a seguito di eventi atmosferici. Inoltre, le indagini di campagna effettuate hanno confermato la presenza di aree caratterizzate da franosità attiva o potenziale.

Giova evidenziare come la presenza del vincolo idrogeologico e di aree a pericolosità geomorfologica elevata, tipica di tale territorio, è un fattore penalizzante, così come previsto sia dal decreto legislativo n. 36 del 2003 che dal vigente piano regionale di gestione dei rifiuti urbani; ma, con un'adeguata progettazione – comprensiva di opportune verifiche di stabilità – e con la specifica autorizzazione dell'autorità competente, gli interventi proposti e valutati in sede di conferenza dei servizi sono stati ritenuti validi per il superamento delle suddette problematiche.

A parere dell'autorità di bacino, l'adozione di interventi tecnici, tali da evitare l'innescio o la riattivazione dei movimenti franosi, l'eliminazione del ruscellamento selvaggio delle acque ed un'adeguata regimazione delle acque meteoriche dilavanti ed il loro corretto smaltimento a valle dell'area, comporterebbe tuttavia il superamento delle problematiche e delle condizioni di instabilità.

Pertanto, valutato il progetto di ampliamento in sede di conferenza dei servizi, è stato espresso parere di compatibilità ambientale ed inoltre prescritta la riduzione della volumetria di ampliamento, secondo le effettive esigenze e le previsioni del Piano Interprovinciale dei rifiuti in corso di predisposizione.

Sulla base degli obiettivi e degli scenari di pianificazione, approvati dalla giunta provinciale, tali utili volumetrie sono state definite come pari a circa 1.900.00 metri cubi.

Alla luce delle conclusioni di cui sopra, è stata richiesta, pertanto, una modifica progettuale, tale da garantire la chiusura della discarica alla suddetta volumetria.

Con determina dirigenziale del 20 giugno 2012 (D.D.R.G.n. 2857), il progetto di ampliamento è stato approvato, limitatamente alla volumetria di 1.970.000 metri cubi, ed è in corso di realizzazione.

Con riferimento al divieto di conferimento di rifiuti in discarica, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 36 del 2003, la provincia ha sottolineato che il suddetto divieto non è ancora attuativo; infatti fino ad oggi, sono state emanate annualmente specifiche proroghe, l'ultima delle quali fissata al prossimo 31 dicembre 2012. È ritenuto pertanto assolto l'obbligo normativo di conferimento in discarica di soli rifiuti trattati, in quanto l'obiettivo di riduzione dei rifiuti biodegradabili collocati in discarica relativo all'anno solare di riferimento a livello di Ato è stato raggiunto. Infatti, annualmente l'Ato rendiconta alla regione i quantitativi di rifiuti biodegradabili smaltiti, sulla base dei quali viene verificato il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Fino ad oggi i suddetti obiettivi a livello di Ato sono stati raggiunti.

Al fine di realizzare nella discarica l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali (Ato), si fa presente che il conferimento di rifiuti urbani provenienti da fuori Ato è autorizzato, come sopra accennato, sulla base di un accordo di pianificazione stipulato il 28 luglio 2008 tra le province di Pisa, di Firenze e di Prato, le comunità d'ambito ex Ato 3, Ato 6 e Ato 10 ed aggiornato con successivo accordo del dicembre 2010, con scadenza il 31 dicembre 2014.

Tale accordo è stato stipulato sulla base di quanto disposto dalla legge regionale n. 25 del 1998 e dal piano regionale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di cui alla decisione della giunta regionale Toscana n. 88 del 1998, secondo cui è prevista la possibilità di stipulare convenzioni con altre comunità d'ambito, qualora la completa autosufficienza nella gestione dei rifiuti a livello di Ato non risulti interamente perseguibile in carenza di capacità di smaltimento.

Si sottolinea di fatto che le dimensioni dell'ampliamento (1.970.000 mc) sono state calcolate tenendo conto delle previsioni di produzione di rifiuti nell'ambito dell'Ato Costa, del raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e dei termini di scadenza del suddetto accordo tra Ato, che prevede la cessazione dei conferimenti al 2014. Pertanto, i quantitativi di rifiuti provenienti da fuori Ato incidono in maniera marginale sulle volumetrie di ampliamento necessarie e autorizzate.

Relativamente alla sentenza del Tar si evidenzia che il ricorso fu proposto dalle società proprietarie dei terreni espropriati dal comune di Peccioli, per l'annullamento dell'atto di esproprio del comune e dell'atto di approvazione del progetto di ampliamento della discarica rilasciato dalla provincia di Pisa.

Il Tar ha accolto il ricorso con sentenza di annullamento dei provvedimenti impugnati, avverso la quale il comune di Peccioli e la provincia di Pisa hanno proposto ricorso in appello al Consiglio di Stato, con argomentazioni volte a provare la correttezza delle procedure adottate, nel rispetto della normativa regionale allora in vigore.

Tuttavia, il comune e la società ricorrente hanno trovato un accordo, sulla base del quale con sentenza n. 7475 del 2005 è stata annullata la suddetta sentenza del Tar senza rinvio e dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso di primo grado.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: Corrado Clini.

Sui piani regionali per la bonifica dell'amianto

Elisabetta ZAMPARUTTI (PD), BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e MAURIZIO TURCO. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro per i rapporti con le regioni. — Per sapere – premesso che:

secondo il dossier di Legambiente «I ritardi dei Piani regionali per la bonifica dell'amianto» presentato il 27 aprile 2010 la situazione relativa alla presenza e smaltimento di amianto nel nostro Paese è ancora allarmante;

solo 13 regioni, alle quali era stato dato il compito di stabilire, ex legge n. 257 del 1992, un programma dettagliato per il censimento, la bonifica e lo smaltimento dei materiali contaminati, hanno approvato un piano regionale sull'amianto ma non sempre alla mappatura dei manufatti contaminati, conseguono azioni adeguate per cui si rimane alle stime del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e dell'Istituto superiore prevenzione e sicurezza sul lavoro (Ispesl) che parlano di 32 milioni di tonnellate presenti sul territorio nazionale, che prendono in considerazione però solo le onduline di cemento amianto;

secondo Legambiente, in Italia oggi ci sarebbero circa 50.000 edifici pubblici e privati in cui è presente amianto e, in base a calcoli comunque non esaustivi, circa 100 milioni di metri quadrati di strutture in cemento-amianto, e oltre 600.000 metri cubi di amianto friabile;

secondo quanto riferito in risposta all'interrogazione 5-01233, il 24 giugno 2009, «il Ministero dell'Ambiente, con la collaborazione scientifica dell'ISPESL Ente di riferimento in materia, ha provveduto, di concerto con le Regioni, ad individuare i primi interventi di bonifica di particolare urgenza e finanziato le attività di mappatura dell'amianto sul territorio nazionale»;

in particolare, secondo quanto riferito in risposta all'interrogazione 5-01233, tenuto conto che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dovevano, ex decreto del Ministro dell'ambiente n. 101/2003, effettuare la mappatura dell'amianto sul proprio territorio individuando, in una prima fase, i siti con amianto (tenendo conto di quattro categorie di ricerca: impianti industriali attivi o dimessi; edifici pubblici e privati; presenza naturale; altra presenza di amianto da attività antropica) e, in una seconda fase, selezionando quelli maggiormente a rischio, i siti interessati dalla presenza di amianto fino a quel momento censiti erano circa 23.000 e si prevedeva di completare tale attività entro la fine del 2009;

secondo quanto riferito in risposta all'interrogazione 5-01233, la direzione generale qualità della vita, pur avendo avviato un dialogo costante con le regioni e le province autonome, aveva al momento acquisito solo i dati relativi a 17 di esse. Non risultava, infatti, ancora pervenuto alcun elemento relativo alle regioni Calabria e Sicilia e alla provincia autonoma di Trento. La regione Lazio aveva trasmesso, invece, unicamente i dati sulla fase I della mappatura relativi agli edifici di interesse pubblico –:

se si sia provveduto a completare il censimento dei siti entro il 2009 e quale situazione emerga;

se i dati di Legambiente coincidano con quelli in possesso del Ministero;

se e quali iniziative siano state intraprese nei confronti di quelle regioni e province, in particolare le regioni Calabria e Sicilia e la provincia autonoma di Trento, che non avevano fatto pervenire alcun dato alla direzione generale qualità della vita;

se e quali iniziative si intendano adottare per completare la mappatura nazionale prevista dal 2003 e quali misure, in particolare di carattere economico, si intendano adottare a sostegno della bonifica delle strutture contaminate.

(4-07027)

Risposta. — In risposta all'interrogazione in esame presentata dall'interrogante riguardante «I piani regionali per la bonifica dell'amianto», si rappresenta quanto segue.

La normativa italiana in tema di amianto si colloca tra le più avanzate su scala europea ed internazionale. Infatti, la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro, entrata in vigore il 5 gennaio 2010, ricalca, in diversi passaggi, la precedente normativa italiana di settore e il testo unico sicurezza. Tuttavia, a distanza di circa oltre anni dall'introduzione della legge 257 del 27 marzo 1992 (che stabiliva la «cessazione dell'impiego dell'amianto», ed in particolare il divieto di estrazione – importazione – esportazione – commercializzazione – produzione di amianto – di prodotti di amianto e di prodotti contenenti amianto) sono ancora presenti sul territorio nazionale non meno di trenta milioni di tonnellate di materiali compatti contenenti amianto oltre a quantitativi non trascurabili di amianto friabile in numerosi siti contaminati, sia di tipo industriale che non, pubblici e privati.

Pertanto, tenuto conto che con il passare degli anni lo stato di crescente degrado dei materiali comporta un notevole rischio di incremento del rilascio di fibre pericolose nell'ambiente, al fine di evitare esposizioni indebite della popolazione e/o dei lavoratori, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Mattm) è intervenuto sollecitando e finanziando attività di messa in sicurezza di emergenza, caratterizzazione e bonifica a partire dai siti con maggiore contaminazione da amianto, i cosiddetta «Siti da bonificare di interesse nazionale».

In particolare, con la legge n. 426 del 1998 ed il decreto ministeriale n. 468 del 2001 e sue successive integrazioni sono stati individuati numerosi siti da bonificare in cui l'amianto è presente sia come fonte di contaminazione principale che come fonte secondaria. Detta normativa ha permesso di individuare una prima copertura finanziaria, per oltre settanta milioni di euro, agli interventi pubblici di messa in sicurezza d'emergenza, caratterizzazione e bonifica necessari per le situazioni di inquinamento ritenute più pericolose ed acute tra cui Broni-Fibronit (Milano), Priolo-Eternit Siciliana (Siracusa), Casale Monferrato-Eternit, Balangero-Cava Monte S. Vittore (Torino), Napoli Bagnoli-Eternit, Tito-ex Liquichimica (Pordenone), Bari-Fibronit, Biancavilla-Cave Monte Calvario (Catania), Emarese-Cave di Pietra (Aosta).

Nei siti sopra citati, le attività di messa in sicurezza di emergenza, caratterizzazione e bonifica sono attualmente in fase avanzata. Tuttavia, sono presenti sul territorio nazionale molte altre aree contaminate da amianto, sebbene non in maniera così massiccia. Pertanto, attraverso la legge n. 93 del 2001 ed il relativo decreto ministeriale n. 101 del 2003, il Ministero dell'ambiente ha previsto un ulteriore finanziamento (oltre quello del Programma nazionale bonifiche) di importo complessivo pari a circa 9 milioni di euro, per la realizzazione di ulteriori interventi di bonifica urgente e di una mappatura completa della presenza di amianto sul territorio nazionale.

Di conseguenza il Ministero dell'ambiente con la collaborazione scientifica dell'Ispe (ora Inail), ha finanziato le attività di mappatura dell'amianto sul territorio nazionale avviando, tra l'altro, un continuo dialogo con le regioni che ha consentito di poter acquisire allo stato attuale una situazione aggiornata relativa a 19 regioni, mentre Calabria e Sicilia, come notato dall'interrogante, non hanno ancora consegnato nessun dato.

Sono stati così censiti, ad oggi, circa 34.000 siti interessati dalla presenza di amianto.

Va ricordato, inoltre, che Inail sta completando la mappatura sul territorio nazionale delle discariche e dei centri di stoccaggio dedicati all'amianto. Da un primo esame dei dati si conferma l'estrema insufficienza della volumetria utile residua di tali siti rispetto alle esigenze di bonifica.

Alla luce della diffusione e della pervasività delle situazioni di rischio amianto, il Ministero dell'ambiente ha poi realizzato, negli anni 2006 e 2007, la «Scuola di formazione permanente per la lotta all'Amianto», rivolta a tutti i responsabili e funzionari pubblici afferenti a regioni, province città metropolitane, comuni ARPA, Ausl, ed anche a rappresentanti delle forze dell'ordine, dei sindacati delle associazioni ex-esposti amianto. In tal modo il Ministero ha inteso da un lato assicurare alla parte pubblica il possesso di competenze scientifiche, tecniche e amministrative adeguate a fronteggiare le situazioni più gravi, prevedendo i potenziali rischi; dall'altro, ha perseguito la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle conseguenze ambientali e sanitarie della presenza di amianto ed il trasferimento delle conoscenze dei temi correlati al suo impiego.

Si segnala, inoltre, che nell'ambito delle attività sui siti di interesse nazionale da bonificare da Inail, su richiesta del Mattm, le linee guida generali da adottare per la corretta gestione delle attività di bonifica da amianto nei Sin con particolare riferimento alla fase esecutiva.

Con la collaborazione di Inail, è stato anche predisposto un sistema informativo territoriale (Sit), per archiviare i dati di mappatura trasmessi annualmente dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi del decreto ministeriale 101 del 2003. Detto Sit consente la gestione di tutte le informazioni disponibili sulla presenza di amianto sul territorio

nazionale, la loro interrogazione e la restituzione di report di dettaglio, organizzati per regione, categoria e classe di priorità, nonché la loro visualizzazione su base cartografica. Risulta possibile, pertanto, individuare i siti che rappresentano, a livello nazionale, un maggior rischio dal punto di vista sanitario ed ambientale.

Attualmente il Sit raccoglie i dati di mappatura o censimento dell'amianto, ancorché in alcuni casi parziali, di 19 regioni. Il Mattn ha fornito, ai soggetti interessati, indicazioni puntuali affinché le informazioni relative alla presenza di amianto siano strutturate in maniera omogenea per consentire l'implementazione del suddetto database.

La mappatura è stata applicata a quattro categorie: impianti industriali attivi o dismessi; edifici pubblici e privati; presenza naturale; altra presenza di amianto da attività antropica.

Resta fermo l'impegno del Governo nel sollecitare continuamente le regioni per completare ed aggiornare, ove necessario, la predetta mappatura, in particolare le regioni totalmente inadempienti, perché forniscano i dati richiesti. Questo Ministero sta procedendo periodicamente a convocare tutte le regioni per ulteriori riunioni di coordinamento. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: Corrado Clini.

Camera – seduta del 20 dicembre

Sulla bonifica delle aree inquinate, con particolare riferimento al territorio della regione Campania

La VIII Commissione,
premesse che:

la bonifica delle aree inquinate costituisce uno strumento indispensabile per la tutela delle risorse ambientali e della salute dell'uomo e riveste un ruolo fondamentale ai fini della valorizzazione del territorio e dello sviluppo socio-economico dello stesso;

la contaminazione del suolo è in grado di determinare una alterazione delle caratteristiche dello stesso, tale da comprometterne non solo le funzioni protettive ma anche quelle produttive ed ecologiche. Inoltre, gli impatti dovuti alla contaminazione del suolo riguardano anche le acque superficiali e sotterranee, l'atmosfera e la catena alimentare, con l'insorgere di rischi, anche gravi, per la salute umana. Le conseguenze economiche riguardano in particolare gli impegni finanziari necessari per la bonifica e il ripristino ambientale del suolo, la perdita di valore delle aree contaminate, la necessità di interventi sulle matrici ambientali;

la dimensione del problema delle bonifiche è estremamente rilevante in Italia, specie in alcune sue regioni. Attualmente sul territorio nazionale sono presenti 57 siti contaminati di interesse nazionale (SIN), compresi nel programma nazionale di bonifica di cui al decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468, definiti sulla base delle caratteristiche del sito, della quantità e pericolosità delle sostanze inquinanti, della rilevanza del rischio sanitario ed ecologico, nonché del pregiudizio per i beni culturali e ambientali. Per essi il procedimento di bonifica è sotto la responsabilità amministrativa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; nella regione Campania, in particolare, si trova uno dei siti contaminati di interesse nazionale particolarmente esteso e gravemente segnato dalle inchieste giudiziarie soprattutto degli ultimi anni, quelle nelle quali il disastro ambientale è contestato come reato. Si tratta del Litorale Domizio Flegreo e Agro Aversano (Caserta-Napoli), individuato dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426, il cui ambito è stato perimetrato dapprima con decreto ministeriale del 10 gennaio 2000, e comprendeva il territorio di 59 comuni delle province di Napoli e Caserta, compresa la fascia costiera che si estende per 75 chilometri circa, poi integrato con il successivo decreto ministeriale dell'8 marzo 2001, che ha esteso gli ambiti interessati ad altri due comuni, quindi con il decreto ministeriale del 31 gennaio 2006, che ha disposto l'inserimento di ulteriori 16 comuni. Il numero totale dei Comuni interessati è pari a 77;

l'area è caratterizzata dalla presenza diffusa di numerose discariche di rifiuti urbani e industriali, nonché di siti di smaltimento illegale e di combustione dei rifiuti urbani e pericolosi. Lo smaltimento abusivo dei rifiuti solidi e liquidi, la contaminazione da diossina legata all'illegittima combustione dei rifiuti, la contaminazione da attività industriali legata alla migrazione di contaminanti da aree produttive, hanno comportato l'inquinamento diffuso del suolo e del sottosuolo, e la mancata tutela delle acque ha causato la contaminazione dei sedimenti e delle acque dei bacini lacustri. Anche le acque superficiali e di falda, per la presenza di discariche di rifiuti senza impermeabilizzazione di fondo, hanno subito fenomeni di compromissione della qualità delle acque;

data la vastità dell'area del sito di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale 10 gennaio 2000, si è proceduto a individuare, al suo interno, i siti potenzialmente inquinati ai sensi del decreto ministeriale 16 maggio 1989, procedendo alla sub-perimetrazione

dell'intera area. Tali siti riguardano attività produttive con cicli di produzione che generano rifiuti pericolosi; attività produttive dismesse; attività minerarie dismesse; aree interessate dalla presenza di aziende a rischio di incidente rilevante; discariche di rifiuti; aree interessate da attività di adduzione e stoccaggio di idrocarburi; aree interessate da impianti di trattamento/recupero rifiuti; aree oggetto di sversamenti accidentali; aree interessate da presenza di rifiuti; aree anche a destinazione agricola interessate da spandimento non autorizzato di fanghi e residui speciali tossici o nocivi; siti oggetto di contaminazione passiva causata da ricaduta atmosferica di inquinanti, ruscellamento di acque contaminate. Complessivamente, nell'intera area sono stati censiti finora 1924 siti;

nell'ambito del sito di interesse nazionale in parola, ad oggi, per i siti censiti e inseriti nel censimento dei siti potenzialmente contaminati, come previsti nell'allegato 4, Tabella 4.2, della proposta di piano regionale di bonifica dei siti inquinati della regione Campania, approvata con delibera di giunta regionale del 31 luglio 2012, n. 387, al momento in fase di consultazione pubblica, lo stato di avanzamento dell'iter procedurale registra notevoli e gravi ritardi: nessuna attività di bonifica vera e propria, solo progetti presentati, in versione definitiva per 3 siti e in versione preliminare per un solo sito. Il piano di caratterizzazione, nelle sue diverse fasi di presentazione, approvazione ed esecuzione, riguarda poco più del 20 per cento del totale dei siti. Le analisi di rischio sono state presentate per soli 5 siti, pari allo 0,3 per cento del totale. Del tutto carenti sono le informazioni circa le matrici interessate dalla contaminazione accertata e i principali contaminanti riscontrati;

per quanto concerne il regime di proprietà, ove conosciuto, questo risulta essere nella maggior parte dei casi, pari al 94 per cento, di proprietà privata. La proprietà pubblica riguarda soltanto il 5 per cento dei siti. Lo 0,7 per cento dei siti registra una proprietà mista, pubblico/privata, ovvero non nota;

la quantità e la qualità di informazioni sullo stato della qualità dell'aria, fornite dalle stazioni di monitoraggio che controllano i principali contaminanti sul territorio restano ancora notevolmente carenti nella regione Campania, essendoci parti del territorio scarsamente monitorate che necessitano di un potenziamento delle attività di misurazione;

la diffusione dello smaltimento illegale di rifiuti, specie quelli pericolosi, in particolare nel territorio della Campania, ha indotto le autorità sanitarie a studiare il fenomeno in maniera approfondita. Nel 2004 il dipartimento della protezione civile ha commissionato all'OMS un'indagine sui possibili effetti sanitari del ciclo dei rifiuti nelle province di Napoli e Caserta. L'indagine, ponendosi come obiettivo l'analisi della mortalità per cause tumorali e della prevalenza alla nascita di malformazioni congenite nei comuni interessati, nonché la valutazione di un'eventuale loro relazione con l'esposizione ambientale ai rifiuti, avvalorava l'ipotesi di una relazione fra la mortalità per cause tumorali specifiche e la prevalenza di malformazioni congenite con esposizioni ambientali legate alla presenza di siti di smaltimento incontrollato di rifiuti, correlazione compatibile con l'osservazione di un fenomeno reale legato alla compromissione ambientale dovuta alla presenza di siti illegali di smaltimento di rifiuti urbani e ambientali;

il ripristino della legalità nella gestione e nello smaltimento dei rifiuti e della bonifica delle aree contaminate è la premessa per un'efficace tutela della salute della popolazione;

la gestione dei siti contaminati rappresenta uno dei maggiori problemi ambientali anche per i Paesi europei. Studi della European environmental agency (EEA), Agenzia europea dell'ambiente, mostrano come la contaminazione del suolo derivante da attività industriali, stoccaggio di rifiuti, attività minerarie, perdite da serbatoi e linee di trasporto degli idrocarburi, rappresenta una delle più importanti minacce. La presenza di sostanze potenzialmente pericolose nel suolo, sottosuolo, nei sedimenti e nelle acque sotterranee può portare ad effetti negativi sulla salute dell'uomo e sugli ecosistemi;

recentemente, nello «Studio epidemiologico nazionale dei territori e degli insediamenti esposti a rischio da inquinamento», redatto dal Progetto Sentieri, che analizza la mortalità delle popolazioni residenti in prossimità di una serie di grandi centri industriali attivi o dismessi, o di aree oggetto di smaltimento di rifiuti industriali e/o pericolosi, che presentano un quadro di contaminazione ambientale e di rischio sanitario tale da avere determinato il riconoscimento di «siti di interesse nazionale per le bonifiche» (SIN), è possibile riscontrare come nel SIN «Litorale Domizio Flegreo e Agro Aversano» si registrino eccessi di mortalità in entrambi i generi per tutti i principali gruppi di cause di mortalità – tumori, malattie del sistema circolatorio, malattie dell'apparato respiratorio, dell'apparato digerente e genitourinario;

la grave crisi ambientale tuttora in atto, che ha compromesso, minaccia e minaccerà ancora seriamente la salute dei cittadini, che ha realizzato condizioni favorevoli ad infiltrazioni della criminalità organizzata nella gestione dei rifiuti, trova conferma in alcuni recenti provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Disastro ambientale per aver avvelenato le falde acquifere nella provincia di Napoli e in quella di Caserta è il reato contestato, senza dimenticare il grave inquinamento della falda acquifera sottostante le discariche. Le acque avvelenate dal percolato

veicolato nel sottosuolo utilizzate per irrigare le colture e per scopi alimentari dalle popolazioni che hanno assunto sostanze cancerogene hanno dispiegato i propri effetti nocivi per oltre vent'anni e lo faranno ancora per molti altri, fino al 2080. Un disastro documentato da perizie, indagini, foto e filmati;

sempre nello studio del Progetto Sentieri richiamato, alla luce dei risultati evidenziati e dell'insieme delle conoscenze epidemiologiche relative al sito in parola, si raccomandano studi per la valutazione dell'inquinamento ambientale presente nell'area, indagini epidemiologiche con una componente di analisi di biomonitoraggio della catena alimentare, percorsi di comunicazione con gli stakeholder, compreso l'associazionismo presente sul territorio; la gestione commissariale in materia di bonifiche dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali della regione Campania è stata prorogata fino al 31 dicembre 2012, ai sensi dell'articolo 1 della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 settembre 2012, e alla scadenza, il capo del dipartimento della protezione civile provvederà ad adottare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, apposita ordinanza per favorire e regolare il subentro dell'amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi necessari;

in generale, la gestione amministrativa dei procedimenti di bonifica dei siti di interesse nazionale, di competenza del Ministero interrogato, è particolarmente complessa in quanto in ciascuna delle aree perimetrate di interesse nazionale ricadono proprietà di diversi soggetti, pubblici e privati, e le attività hanno ricadute socio-economiche e politiche molto rilevanti che spesso ostacolano l'avvio degli interventi di bonifica. Sul punto non va sottaciuto il dato di fondo sottolineato da Confindustria nel rapporto bonifiche del 2009, che ad oggi in nessun SIN, inteso come intera area perimetrata, «si è arrivati alla certificazione di avvenuta bonifica e quindi al risanamento definitivo delle aree ed alla conseguente possibilità di riutilizzo delle stesse»; gli evidenti ritardi nell'attuazione dei necessari interventi di bonifica nei SIN investono non solo la responsabilità delle istituzioni nazionali e locali interessate, ma anche il ruolo dei privati. Fattori disincentivanti sono rappresentati anche dall'assenza di incentivi per le imprese virtuose che scelgono di intervenire sulle aree da bonificare in tempi brevi, dalla farraginosità delle procedure amministrative da adempiere per l'esecuzione delle attività, che è tale da non favorire lo sviluppo di un mercato sano delle bonifiche, dal mancato rafforzamento del sistema dei controlli ambientali e del regime sanzionatorio. Vi è quindi un prioritario problema di semplificazione e di riordino delle norme e delle procedure amministrative, ma esiste anche, altrettanto urgente, la necessità di garantire l'adeguatezza delle strutture preposte alle attività di vigilanza e di controllo sulle operazioni di bonifica dei siti inquinati;

l'articolo 2 del decreto-legge n. 208 del 2008, convertito, con modificazioni, in legge n. 13 del 2009, ha introdotto una procedura alternativa di risoluzione stragiudiziale del contenzioso relativo alle procedure di rimborso delle spese di bonifica e ripristino di aree contaminate e al risarcimento del danno ambientale, attraverso la stipula di una o più transazioni con una o più imprese interessate, pubbliche o private, in ordine alla spettanza e alla quantificazione degli oneri di bonifica e di ripristino, nonché del danno ambientale e degli altri eventuali danni di cui lo Stato o altri enti pubblici territoriali possano richiedere il risarcimento. A riguardo, alcune criticità relative alla procedura, al mancato coinvolgimento del sistema degli enti territoriali interessati e alla mancata destinazione delle risorse finanziarie che provengono dalle transazioni a interventi di bonifica, legate a forme di investimento locale, impediscono la sua compiuta attuazione; le scarse risorse destinate in generale al tema delle bonifiche dei siti di interesse nazionale, non hanno consentito ai territori interessati di essere restituiti nelle condizioni iniziali o in condizioni tali da attivare dei processi di reindustrializzazione;

inoltre, la disciplina, di cui all'articolo 252-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, concernente l'individuazione di siti di preminente interesse pubblico ai fini dell'attuazione di programmi ed interventi di riconversione industriale e di sviluppo economico produttivo, contaminati da eventi antecedenti la data del 30 aprile 2006, anche non compresi nel menzionato Programma nazionale di bonifica, nei quali attuare progetti di riparazione dei terreni e delle acque contaminate, nonché interventi mirati allo sviluppo economico produttivo, è rimasta lettera morta;

in particolare, per quanto concerne la regione Campania, la mancata adozione di un Piano integrato di gestione dei rifiuti, di cui il Piano bonifiche è parte integrante, ha comportato, tra l'altro, anche il congelamento dei fondi comunitari della programmazione unitaria 2007-13 per il settore rifiuti e bonifiche;

nella seduta del 21 novembre 2012 delle commissioni riunite VIII ambiente e XIV politiche dell'Unione europea della Camera dei deputati, nell'ambito dell'audizione del Ministro in indirizzo sulle procedure di infrazione in materia di discariche illegali, a seguito della decisione assunta il 24 ottobre 2012 dalla Commissione europea di deferire l'Italia alla Corte di giustizia europea per la mancata attuazione di una precedente sentenza del 2007 che imponeva all'Italia di bonificare centinaia di discariche illegali e incontrollate di rifiuti, il Ministro dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare ha riferito di aver sottoposto al CIPE un programma di ulteriori finanziamenti per le bonifiche che sono ancora oggetto di procedura di infrazione; tra gli obiettivi prioritari di intervento nel Mezzogiorno richiamati anche dalle delibere CIPE numeri 8 e 60 del 2012 figura l'impiego delle risorse destinate all'ambiente, con particolare riguardo alle azioni di riduzione del dissesto idrogeologico, di efficientamento dei sistemi di raccolta e depurazione delle acque e di bonifica dei siti inquinati di interesse nazionale. Tuttavia, nella delibera CIPE n. 87 del 2012, relativa alla programmazione regionale delle residue risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) a favore del settore ambiente per la manutenzione straordinaria del territorio, tra gli interventi ad alta priorità ambientale, nei settori delle bonifiche, rifiuti, sistema idrico integrato, della difesa del suolo e della forestazione, si osserva come la regione Campania abbia proposto e individuato interventi nel settore della sola forestazione, finanziati per un importo di 60 milioni di euro, di cui quasi 1 milione e 700 mila euro destinati al progetto di investimenti per il potenziamento, a fini multifunzionali, dell'infrastruttura forestale della provincia di Caserta,

impegna il Governo:

a valutare di procedere, sia sul piano normativo che su quello organizzativo e delle risorse disponibili, ad una profonda revisione della strategia di intervento pubblico sul tema delle bonifiche in generale, con particolare riguardo al sistema dei controlli ambientali e al regime sanzionatorio;

ad individuare un'efficace strategia in tema di siti contaminati di interesse nazionale, rivedendo la gestione amministrativa dei procedimenti di bonifica dei siti stessi;

a garantire nella regione Campania, in particolare, in collaborazione con le istituzioni e gli enti interessati, la bonifica e la riqualificazione dei territori che hanno subito negli ultimi decenni le conseguenze di un equilibrio ambientale gravemente compromesso, a danno di una comunità che da troppo tempo sta attendendo una soluzione definitiva, attraverso un percorso certo che preveda anche una progettualità sull'utilizzo dei siti bonificati;

a prevedere, in collaborazione con altri Ministeri competenti, incentivi economici a favore della riconversione agricola dei terreni interessati;

a rivedere, in collaborazione con gli altri Ministeri competenti, il regime fiscale delle aree ricomprese all'interno dei siti di interesse nazionale, con particolare riferimento all'imposta municipale unica (IMU);

a prevedere l'istituzione di un apposito fondo per la defiscalizzazione delle aree ricomprese all'interno dei siti di interesse nazionale.

(7-01082) «Raffaella Mariani (PD), Graziano».

Sui ritardi dei pagamenti da parte della PA con particolare riferimento ai crediti vantati dalla Elbi di Padova nei confronti di Amia Spa di Palermo

Manuela LANZARIN (LNP). — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

i ritardi dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione o dalle imprese partecipate dalla pubblica amministrazione mette in crisi le aziende, specialmente nel periodo di crisi economica cui attraversa il Paese;

gli imprenditori piccoli e grandi che si rapportano con le istituzioni, spesso devono fare i conti con difficoltà insormontabili per vedere riconosciuti i propri diritti e con ritardi o mancanza totale dei pagamenti a loro dovuti, anche se adempiono puntualmente alle obbligazioni assunte; tale situazione mette in crisi non solo le famiglie degli imprenditori ma anche le famiglie dei loro dipendenti e collaboratori;

un caso concreto rappresenta la vicenda della società Elbi, un'azienda padovana che lavora sul mercato da quasi 50 anni, opera nel campo della termoidraulica e si è costruita una solida reputazione ed immagine nei maggiori mercati mondiali;

tale azienda dopo aver vinto nel 2000 regolarmente la gara d'appalto indetta da Amia s.p.a., società partecipata dal comune di Palermo, per l'acquisto di 4 mila cassonetti per i rifiuti solidi urbani unitamente al servizio di manutenzione dei cassonetti medesimi, ha avviato una vera e propria odissea burocratico-giudiziaria per veder riconosciute le proprie spettanze; da allora è iniziata una lunga ed estenuante vicenda processuale fatta di un turbinoso susseguirsi di ricorsi, citazioni, esecuzioni forzate, ordinanze e sentenze, tuttora in corso;

tali vicende hanno reso se possibile ancor più difficoltoso il riconoscimento dei diritti dell'azienda Elbi nei confronti di Amia s.p.a. che vanta crediti per oltre 2.000.000 di euro derivanti da corrispettivi per manutenzioni già eseguite, spese di certificazioni e fornitura di ulteriori 1000 cassonetti;

tale situazione, anche per l'entità del credito in ballo, ha creato negli anni e sta creando gravissimi problemi all'azienda —:

quali iniziative intenda assumere al fine di aiutare e sostenere le imprese in crisi per i mancati pagamenti, come nel caso descritto di Elbi s.p.a. e ridare serenità e fiducia nel rapporto con le istituzioni alle imprese e alle famiglie dei dipendenti e collabori ad esse collegate.
(5-08710)

Camera – seduta del 21 dicembre

Sulla bonifica delle aree inquinate, con particolare riferimento al territorio della regione Campania

Stefano GRAZIANO (PD). — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.
— Per sapere – premesso che:

la bonifica delle aree inquinate costituisce uno strumento indispensabile per la tutela delle risorse ambientali e della salute dell'uomo e riveste un ruolo fondamentale ai fini della valorizzazione del territorio e dello sviluppo socio-economico dello stesso;

la contaminazione del suolo è in grado di determinare una alterazione delle caratteristiche dello stesso, tale da comprometterne non solo le funzioni protettive ma anche quelle produttive ed ecologiche. Inoltre, gli impatti dovuti alla contaminazione del suolo riguardano anche le acque superficiali e sotterranee, l'atmosfera e la catena alimentare, con l'insorgere di rischi, anche gravi, per la salute umana. Le conseguenze economiche riguardano in particolare gli impegni finanziari necessari per la bonifica e il ripristino ambientale del suolo, la perdita di valore delle aree contaminate, la necessità di interventi sulle matrici ambientali;

la dimensione del problema delle bonifiche è estremamente rilevante in Italia, specie in alcune sue regioni. Attualmente sul territorio nazionale sono presenti 57 siti contaminati di interesse nazionale (SIN), compresi nel programma nazionale di bonifica di cui al decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468, definiti sulla base delle caratteristiche del sito, della quantità e pericolosità delle sostanze inquinanti, della rilevanza del rischio sanitario ed ecologico, nonché del pregiudizio per i beni culturali e ambientali. Per essi il procedimento di bonifica è sotto la responsabilità amministrativa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; nella regione Campania, in particolare, si trova uno dei siti contaminati di interesse nazionale particolarmente esteso e gravemente segnato dalle inchieste giudiziarie soprattutto degli ultimi anni, quelle nelle quali il disastro ambientale è contestato come reato. Si tratta del Litorale Domizio Flegreo e Agro Aversano (Caserta-Napoli), individuato dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426, il cui ambito è stato perimetrato dapprima con decreto ministeriale del 10 gennaio 2000, e comprendeva il territorio di 59 comuni delle province di Napoli e Caserta, compresa la fascia costiera che si estende per 75 chilometri circa, poi integrato con il successivo decreto ministeriale dell'8 marzo 2001, che ha esteso gli ambiti interessati ad altri due comuni, quindi con il decreto ministeriale del 31 gennaio 2006, che ha disposto l'inserimento di ulteriori 16 comuni. Il numero totale dei Comuni interessati è pari a 77;

l'area è caratterizzata dalla presenza diffusa di numerose discariche di rifiuti urbani e industriali, nonché di siti di smaltimento illegale e di combustione dei rifiuti urbani e pericolosi. Lo smaltimento abusivo dei rifiuti solidi e liquidi, la contaminazione da diossina legata all'illecita combustione dei rifiuti, la contaminazione da attività industriali legata alla migrazione di contaminanti da aree produttive, hanno comportato l'inquinamento diffuso del suolo e del sottosuolo, e la mancata tutela delle acque ha causato la contaminazione dei sedimenti e delle acque dei bacini lacustri. Anche le acque superficiali e di falda, per la presenza di discariche di rifiuti, senza impermeabilizzazione di fondo, hanno subito fenomeni di compromissione della qualità delle acque;

data la vastità dell'area del sito di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale 10 gennaio 2000, si è proceduto a individuare, al suo interno, i siti potenzialmente inquinati ai sensi del decreto ministeriale 16 maggio 1989, procedendo alla sub-perimetrazione dell'intera area. Tali siti riguardano attività produttive con cicli di produzione che generano rifiuti pericolosi; attività produttive dismesse; attività minerarie dismesse; aree interessate dalla presenza di aziende a rischio di incidente rilevante; discariche di rifiuti; aree interessate da attività di adduzione e stoccaggio di idrocarburi; aree interessate da impianti di trattamento/recupero rifiuti; aree oggetto di sversamenti accidentali; aree interessate da presenza di rifiuti; aree anche a destinazione agricola interessate da spandimento non autorizzato di fanghi e residui speciali tossici o nocivi; siti oggetto di contaminazione passiva causata da ricaduta atmosferica di inquinanti, ruscellamento di acque contaminate.

Complessivamente, nell'intera area sono stati censiti finora 1924 siti;

nell'ambito del sito di interesse nazionale in parola, ad oggi, per i siti censiti e inseriti nel censimento dei siti potenzialmente contaminati, come previsti nell'allegato 4, Tabella 4.2, della proposta di piano regionale di bonifica dei siti inquinati della regione Campania, approvata con delibera di giunta regionale del 31 luglio 2012, n. 387, al momento in fase di consultazione pubblica, lo stato di avanzamento dell'iter procedurale registra notevoli e gravi ritardi: nessuna attività di bonifica vera e propria, solo progetti presentati, in versione definitiva per 3 siti e in versione preliminare per un solo sito. Il piano di caratterizzazione, nelle sue diverse fasi di presentazione, approvazione ed esecuzione, riguarda poco più del 20 per cento del totale dei siti. Le analisi di rischio sono state presentate per soli 5 siti, pari allo 0,3 per cento del totale. Del tutto carenti sono le informazioni circa le matrici interessate dalla contaminazione accertata e i principali contaminanti riscontrati;

la quantità e la qualità di informazioni sullo stato della qualità dell'aria, fornite dalle stazioni di monitoraggio che controllano i principali contaminanti sul territorio restano ancora notevolmente carenti nella regione Campania, essendoci parti del territorio scarsamente monitorate che necessitano di un potenziamento delle attività di misurazione;

la diffusione dello smaltimento illegale di rifiuti, specie quelli pericolosi, in particolare nel territorio della Campania, ha indotto le autorità sanitarie a studiare il fenomeno in maniera approfondita. Nel 2004 il dipartimento della protezione civile ha commissionato all'OMS un'indagine sui possibili effetti sanitari del ciclo dei rifiuti nelle province di Napoli e Caserta. L'indagine, ponendosi come obiettivo l'analisi della mortalità per cause tumorali e della prevalenza alla nascita di malformazioni congenite nei comuni interessati, nonché la valutazione di un'eventuale loro relazione con l'esposizione ambientale ai rifiuti, avvalorava l'ipotesi di una relazione fra la mortalità per cause tumorali specifiche e la prevalenza di malformazioni congenite con esposizioni ambientali legate alla presenza di siti di smaltimento incontrollato di rifiuti, correlazione compatibile con l'osservazione di un fenomeno reale legato alla compromissione ambientale dovuta alla presenza di siti illegali di smaltimento di rifiuti urbani e ambientali;

il ripristino della legalità nella gestione e nello smaltimento dei rifiuti e della bonifica delle aree contaminate è la premessa per un'efficace tutela della salute della popolazione;

la gestione dei siti contaminati rappresenta uno dei maggiori problemi ambientali anche per i Paesi europei. Studi della European environmental agency (EEA), Agenzia europea dell'ambiente, mostrano come la contaminazione del suolo derivante da attività industriali, stoccaggio di rifiuti, attività minerarie, perdite da serbatoi e linee di trasporto degli idrocarburi, rappresenta una delle più importanti minacce. La presenza di sostanze potenzialmente pericolose nel suolo, sottosuolo, nei sedimenti e nelle acque sotterranee può portare ad effetti negativi sulla salute dell'uomo e sugli ecosistemi;

recentemente, nello «Studio epidemiologico nazionale dei territori e degli insediamenti esposti a rischio da inquinamento», redatto dal Progetto Sentieri, che analizza la mortalità delle popolazioni residenti in prossimità di una serie di grandi centri industriali attivi o dismessi, o di aree oggetto di smaltimento di rifiuti industriali e/o pericolosi, che presentano un quadro di contaminazione ambientale e di rischio sanitario tale da avere determinato il riconoscimento di «siti di interesse nazionale per le bonifiche» (SIN), è possibile riscontrare come nel SIN «Litorale Domizio Flegreo e Agro Aversano» si registrino eccessi di mortalità in entrambi i generi per tutti i principali gruppi di cause di mortalità-tumori, malattie del sistema circolatorio, malattie dell'apparato respiratorio, dell'apparato digerente e genitourinario; la grave crisi ambientale tuttora in atto, che ha compromesso, minaccia e minaccerà ancora seriamente la salute dei cittadini, che ha realizzato condizioni favorevoli ad infiltrazioni della criminalità organizzata nella gestione dei rifiuti, trova conferma in alcuni recenti provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Disastro ambientale per aver avvelenato le falde acquifere nella provincia di Napoli e in quella di Caserta è il reato contestato, senza dimenticare il grave inquinamento della falda acquifera sottostante le discariche. Le acque avvelenate dal percolato veicolato nel sottosuolo utilizzate per irrigare le colture e per scopi alimentari dalle popolazioni che hanno assunto sostanze cancerogene hanno dispiegato i propri effetti nocivi per oltre cent'anni e lo faranno ancora per molti altri, fino al 2080. Un disastro documentato da perizie, indagini, foto e filmati;

sempre nello studio del Progetto Sentieri richiamato, alla luce dei risultati evidenziati e dell'insieme delle conoscenze epidemiologiche relative al sito in parola, si raccomandano studi per la valutazione dell'inquinamento ambientale presente nell'area, indagini epidemiologiche con una componente di analisi di biomonitoraggio della catena alimentare, percorsi di comunicazione con gli stakeholder, compreso l'associazionismo presente sul territorio;

la gestione commissariale in materia di bonifiche dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali della regione Campania è stata prorogata fino al 31 dicembre 2012, ai sensi dell'articolo 1 della deliberazione del Consiglio dei ministri del 20 settembre 2012, e alla scadenza, il capo del dipartimento della protezione civile provvederà ad adottare, di

concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, apposita ordinanza per favorire e regolare il subentro dell'amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi necessari;

in generale, la gestione amministrativa dei procedimenti di bonifica dei siti di interesse nazionale, di competenza del Ministero interrogato, è particolarmente complessa in quanto in ciascuna delle aree perimetrate di interesse nazionale ricadono proprietà di diversi soggetti, pubblici e privati, e le attività hanno ricadute socio-economiche e politiche molto rilevanti che spesso ostacolano l'avvio degli interventi di bonifica. Sul punto non va sottaciuto il dato di fondo sottolineato da Confindustria nel rapporto bonifiche del 2009, che ad oggi in nessun SIN, inteso come intera area perimetrata, «si è arrivati alla certificazione di avvenuta bonifica e quindi al risanamento definitivo delle aree ed alla conseguente possibilità di riutilizzo delle stesse»; gli evidenti ritardi nell'attuazione dei necessari interventi di bonifica nei SIN investono non solo la responsabilità delle istituzioni nazionali e locali interessate, ma anche il ruolo dei privati. Fattori disincentivanti sono rappresentati anche dall'assenza di incentivi per le imprese virtuose che scelgono di intervenire sulle aree da bonificare in tempi brevi, dalla farraginosità delle procedure amministrative da adempiere per l'esecuzione delle attività, che è tale da non favorire lo sviluppo di un mercato sano delle bonifiche, dal mancato rafforzamento del sistema dei controlli ambientali e del regime sanzionatorio. Vi è quindi un prioritario problema di semplificazione e di riordino delle norme e delle procedure amministrative, ma esiste anche, altrettanto urgente, la necessità di garantire l'adeguatezza delle strutture preposte alle attività di vigilanza e di controllo sulle operazioni di bonifica dei siti inquinati;

l'articolo 2 del decreto-legge n. 208 del 2008, convertito, con modificazioni, in legge n. 13 del 2009, ha introdotto una procedura alternativa di risoluzione stragiudiziale del contenzioso relativo alle procedure di rimborso delle spese di bonifica e ripristino di aree contaminate e al risarcimento del danno ambientale, attraverso la stipula di una o più transazioni con una o più imprese interessate, pubbliche o private, in ordine alla spettanza e alla quantificazione degli oneri di bonifica e di ripristino, nonché del danno ambientale e degli altri eventuali danni di cui lo Stato o altri enti pubblici territoriali possano richiedere il risarcimento. A riguardo, alcune criticità relative alla procedura, al mancato coinvolgimento del sistema degli enti territoriali interessati e alla mancata destinazione delle risorse finanziarie che provengono dalle transazioni a interventi di bonifica, legate a forme di investimento locale, impediscono la sua compiuta attuazione; le scarse risorse destinate in generale al tema delle bonifiche dei siti di interesse nazionale, non hanno consentito ai territori interessati di essere restituiti nelle condizioni iniziali o in condizioni tali da attivare dei processi di reindustrializzazione;

inoltre, la disciplina di cui all'articolo 252-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, concernente l'individuazione di siti di preminente interesse pubblico ai fini dell'attuazione di programmi ed interventi di riconversione industriale e di sviluppo economico produttivo, contaminati da eventi antecedenti la data del 30 aprile 2006, anche non compresi nel menzionato Programma nazionale di bonifica, nei quali attuate progetti di riparazione dei terreni e delle acque contaminate, nonché interventi mirati allo sviluppo economico produttivo, è rimasta lettera morta;

in particolare, per quanto concerne la regione Campania, la mancata adozione di un Piano integrato di gestione dei rifiuti, di cui il Piano bonifiche è parte integrante, ha comportato, tra l'altro, anche il congelamento dei fondi comunitari della programmazione unitaria 2007-2013 per il settore rifiuti e bonifiche;

nella seduta del 21 novembre 2012 delle commissioni riunite VIII ambiente e XIV politiche dell'Unione europea della Camera dei deputati, nell'ambito dell'audizione del Ministro in indirizzo sulle procedure di infrazione in materia di discariche illegali, a seguito della decisione assunta il 24 ottobre 2012 dalla Commissione europea di deferire l'Italia alla Corte di giustizia europea per la mancata attuazione di una precedente sentenza del 2007 che imponeva all'Italia di bonificare centinaia di discariche illegali e incontrollate di rifiuti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha riferito di aver sottoposto al CIPE un programma di ulteriori finanziamenti per le bonifiche che sono ancora oggetto di procedura di infrazione; tra gli obiettivi prioritari di intervento nel Mezzogiorno richiamati anche dalle delibere CIPE numeri 8 e 60 del 2012 figura l'impiego delle risorse destinate all'ambiente, con particolare riguardo alle azioni di riduzione del dissesto idrogeologico, di efficientamento dei sistemi di raccolta e depurazione delle acque e di bonifica dei siti inquinati di interesse nazionale.

Tuttavia, nella delibera CIPE n. 87 del 2012, relativa alla programmazione regionale delle residue risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) a favore del settore ambiente per la manutenzione straordinaria del territorio, tra gli interventi ad alta priorità ambientale, nei settori delle bonifiche, rifiuti, sistema idrico integrato, della difesa del suolo e della forestazione, si osserva come la regione Campania abbia proposto e individuato interventi nel settore della sola forestazione, finanziati per un importo di 60 milioni di euro, di cui quasi 1 milione e 700 mila

euro destinati al progetto di investimenti per il potenziamento, a fini multifunzionali, dell'infrastruttura forestale della provincia di Caserta –:

se intenda procedere, sia sul piano normativo che su quello organizzativo e delle risorse disponibili, ad una profonda revisione della strategia di intervento pubblico sul tema delle bonifiche in generale, con particolare riguardo al sistema dei controlli ambientali e al regime sanzionatorio;

se intenda individuare un'efficace strategia in tema di siti contaminati di interesse nazionale, rivedendo la gestione amministrativa dei procedimenti di bonifica dei siti stessi;

se intenda garantire nella regione Campania, in particolare, in collaborazione con le istituzioni e gli enti interessati, la bonifica e la riqualificazione dei territori che hanno subito negli ultimi decenni le conseguenze di un equilibrio ambientale gravemente compromesso, a danno di una comunità che da troppo tempo sta attendendo una soluzione definitiva, attraverso un percorso certo che preveda anche una progettualità sull'utilizzo dei siti bonificati;

se si intenda prevedere incentivi economici a favore della riconversione agricola dei terreni interessati;

se si intenda rivedere il regime fiscale delle aree ricomprese all'interno dei siti di interesse nazionale, con particolare riferimento all'imposta municipale unica (IMU);

se intenda prevedere l'istituzione di un apposito fondo per la defiscalizzazione delle aree ricomprese all'interno dei siti di interesse nazionale.

(5-08715)